

del feudo, e quell'altra che io credei dovermi assegnare al successore chiamato.

Vi hanno qui considerazioni di doppio ordine, alcune generali le quali riguardano l'economia, la moralità, diritti della legge stessa; ed altre speciali che riguardano più particolarmente la qualità che debbe assegnarsi dei beni resi liberi per la legge medesima.

Cominciamo dalle considerazioni generali. Signori, si disse, e l'ho pur letto in alcuni scritti pubblicati teste come questa legge sia in sostanza una legge rivoluzionaria; che tale essendo, e poichè siamo sul cammino di fare una legge rivoluzionaria, tanto valga di fare, indipendentemente da ogni ragione di diritto quello che più si convenga in uno più vasto interesse. Questa tesi certo avrebbe potuto mirabilmente giovare all'emendamento dell'onorevole Senatore Porro, nel senso cioè che si assegnassero i beni non in ragione del principio giuridico che ora regge la vocazione feudale, ma in ragione di condizioni esteriori di pubblica utilità.

No, o signori, questa non è una legge rivoluzionaria, e appunto perchè non lo è, ed assinchè questa verità sia ferma e bene stabilita, a me si conviene di essere rigido osservatore di tutti i diritti, ed è da questa considerazione segnatamente che io mossi nel fissare le quote siccome le ho proposte.

Non è, dissi, una legge rivoluzionaria; imperocchè rivoluzionarie sono quelle leggi le quali mentre stabiliscono un principio e distruggono una legge contraria preesistente, non badano ai diritti acquistati, e solo mirano di far servire l'effetto di queste medesime leggi a quelle circostanze esteriori dalle quali sono determinate.

Ma non è rivoluzionaria una legge, la quale seguendo il corso dei tempi e della pubblica opinione faccia cessare questa o quell'altra istituzione, che fu in un tempo utile, che fu in un tempo benefica, ma che ora non lo è più. Così è in tutte le istituzioni, in tutte le leggi. Esse si accompagnano naturalmente con le condizioni dell'età che corre; sorgono, si modificano o cadono secondo le esigenze o i bisogni del tempo.

Difatti ogni età, ogni generazione è padrona di sé, è arbitra dei suoi destini; nessuna età, nessuna generazione può sequestrare le più, e le generazioni future. E se antiche istituzioni hanno salvato i tempi antichi, le nuove vogliono e debbono salvare i tempi nuovi.

Or bene, adunque, che fanno le leggi, le quali operano sui fatti progressivi?

Si attagliano alle circostanze, secondano i tempi, secondano la pubblica opinione, e quando il legislatore vede che matura è l'epoca di tradurre in legge, ciò che è già nel sentimento e nella opinione comune, egli allora lo fa.

E senza di ciò non è efficace la legge; permettetemi che io qui ribiami quel verso del Venusino; *Quid leges sine moribus vanae proficiunt?*

Il perchè se si dica rivoluzionaria la legge presente, in quanto sopprimendo i feudi rende a libertà i beni

che vi stanno soggetti, voi ben vedrete che ciò non è; imperocchè ispirandosi essa alla ragione dei tempi e della civiltà, altro non fa che secondare i più inconcussi principii di libertà e di pubblica economia.

Or bene adunque siccome non è per nulla rivoluzionaria la presente legge nella sua causa motrice, così non debbe essere rivoluzionaria nelle sue disposizioni.

Quindi già comprendete, o signori, come queste considerazioni generali aiutino il mio assunto, e voi leggendo ad uno ad uno gli articoli del progetto di legge, vedrete che per quanto stava in me io non volli far servir la legge a nessun principio estraneo al suo proprio scopo, ma volli bensì che la legge, dove sopprimeva i feudi, fosse sollecita nel tempo stesso di rispettare i diritti acquistati.

Veogo ora alle considerazioni speciali. Vengo a dimostrare come la misura nella quale, secondo la legge, io avrei fissato la parte del possessore del feudo e la parte del successore chiamato, veramente sia quella che si attaglia al giusto ed all'equo.

Io consento con l'onorevole Lauxi che non è possibile misurare con le cifre il valore di un concetto, un valore morale, un valore giuridico. Ma però anche in questo caso vi ha un criterio il quale ci guida quasi per negazione o per eliminazione.

Esso ci consiglia ad evitare i due estremi opposti, perchè l'uno e l'altro a giustizia contrarii; sia ricordato allora a bilanciare le condizioni rispettive delle due parti poste in conflitto, e secondo l'indole, il carattere e il valore loro tale applicarvi la ragione del diritto.

L'onorevole Lauxi propone che i beni si dividano in due parti eguali, talché una metà la consegua il possessore del feudo, l'altra metà la consegua il primo chiamato. Egli dice: metà per uno non fa male a nessuno. Tali erano le sue parole.

Sta bene quando questo e quella abbiano ugual diritto: sta bene allora la proporzione aritmetica, ovunque fra due aventi ugual diritto negli ha ragione per cui une abbia più, e l'altro si abbia meno; ma quando ciò non sia, quando i due qui si troveranno, trovansi in diverse condizioni di diritto, mi direte ancora che sia giusto che non succia male a nessuno questo dividere metà per ciascuno? Oh! fa male di certo imperocchè pregiudica a un digitto.

Ora, o signori, domando io, chi vorrà dimostrare il diritto del possessore del feudo sia eguale al diritto del primo chiamato? Io credo che nessuno si farà a sostener questa tesi.

Non entrerò in una discussione dottrinale della ragione giuridica del possessore del feudo e del primo chiamato.

Parmi anzi che già ne accennassi abbastanza nelle tornate che precedettero la presente. Solo giovanil ricordare che il possessore del feudo ha veramente un diritto che il primo chiamato non lo ha.

Il possessore del feudo è ben più che un usufruttario:

egli ha un dominio utile, e anzi, per lo perdono l'onorevole Vigliani, anche qualche cosa di più, cioè propri.

Comunque sia non disputeremo sulla maggior o minore quantità del diritto del possessore del feudo considerato in sé, o mi basti mettere in sodo che esso ha un diritto, ed il successore chiamato non ha diritto di sorta.

Ed invece poi nessuno dubita che siccome le ragioni del possessore del feudo come del successore chiamato si regolano secondo la legge feudale, essi hanno quei diritti, quella posizione che loro la legge assegna; la legge può intervenire mentre il feudo sta, mentre è posseduto, e troncare senz'altro quel corso che è riservato in favore del successore chiamato quando il possessore morrà.

Dalla legge si ha il diritto, la legge lo toglie. Ma siccome essa sola diede il diritto, ed era nelle umane possibilità che una fidova ne intervenisse, là quale distruggesse la prima, così è ben evidente come il diritto del successore a due condizioni era sottoposto, la prima, che assistesse tuttavia quella legge, dalla quale egli attingeva la sua speranza; la seconda che egli sopravvivesse al possessore.

Ma per ogni verso dunque il possidente del feudo ha solo veramente un diritto, il successore chiamato non ha che una speranza, che un'aspettativa. Ora se così è, come potremo noi giustamente assegnare all'uno e all'altro uguali partecipazioni di beni, quando essi sono in diversa condizione di diritti? Per questo rispetto la legge sarebbe ingiusta.

Ma l'onorevole Senatore Lauzi osservava come in altre circostanze ed in condizioni di leggi conformi alla presente si fosse diviso in parti eguali tra il possessore del feudo ed il successore chiamato.

E mi citava le leggi intervenute nel 1837-38 all'epoca dell'abolizione dei feudi nella Sardegna, mi citava il decreto del Governatore dell'Entità dell'11 novembre 1859; mi citava infine i decreti dei due Commissari dello Marchese e dell'Umbria recentemente pubblicati. Non trodo citasse altri esempi, bensì nuova sua citazione al Senatore Lauzi. Anche le leggi sui fidicommissari — Ministro di Grazia e Giustizia — lo sono perché ebbero avvenimenti altresì fidicommissari, e da questi si accordò per dimostrare come non valgano al caso nostro gli esempi addotti, e come anzi qualche esempio sia in contrario.

La menzione testé fatta dall'onorevole Lauzi dei fidicommissari e della divisione di parti eguali, apre la via nella loro abolizione dimostra come egli crede che il successore fidicommissario ed il successore feudale si trovino nella stessa e medesima condizione di diritti; ma ciò vegetamente non è, e di qui anzi lo crede poter degumere un argomento validissimo a conforto della mia tesi.

Il successore fidicommissario non ripete dalla legge solamente il suo diritto, lo ripete, come dicono i pratica, ex pacto et providentia maiorum, e non è la sola legge che chiama il discendente al fidicommissario, ma egli è il fondatore, ond'è che il chiamato al fidicom-

messo, ha veramente una ragione diretta, una ragione rivolta nella sua persona che è suspesa, bensì, dall'esistenza del suo predecessore, ma non meno della sua valida ed efficacia.

Diverso è il caso nel feudo. Quasi la ragione feudale determina la vocazione non in relazione ad una certa determinata persona, ma in relazione alla natura, alla costituzione del feudo, ond'è che colui il quale viene al feudo, ci viene non per effetto e provvidenza della legge stessa. Non confondiamo qui il patto feudale colla successione feudale: quello determina bensì la natura del feudo, le condizioni accidentali che lo accompagnano, ma la successione feudale è determinata mai sempre dalla legge secondo l'indole, e la natura assai diverse al feudo stesso.

Insomma, io mi rivolgo, o signori, alla vostra dottrina e vi chiedo se si possa contestare il seguente principio, che il successore fidicommissario ha veramente un diritto eventuale bensì, ma pur sempre un diritto; laddove un successore feudale non ha che una speranza, un'aspettativa, ma non mai un diritto, nemmeno in potenza.

Ecco i motivi per quali, o signori, nell'abolizione dei fidicommissari si attribuisca metà dei beni al possessore, l'altra al primo chiamato; perché effettivamente il successore chiamato nel fidicommissario aveva un diritto pari a quello del possessore precedente.

Or bene, adunque valga questa osservazione per tutti i vari casi, per quali avvenga che vi sia cominciato il fidicommissario al feudo; allora mai sempre avrà luogo e giustamente questa divisione in parti eguali, perché si tratta fra due aventi eguale diritto.

Vengo ora all'esempio che l'onorevole Lauzi adduceva dell'abolizione dei feudi in Sardegna.

Voi sapete la genesi dei feudi in Sardegna a cominciare dall'antico diritto di Aragona a venire sino ai tempi più recenti. Voi sapete altresì la storia dell'abolizione dei feudi in quell'isola.

Quando il magnanimo Carlo Alberto saliva al trono, la Sardegna reclamò l'abolizione dei feudi. Ma non si trattava allora soltanto, o signori, di sciogliere i beni dai vincoli civili dell'inaccessibilità e della riversibilità; si trattava di sopprimere la feudalità, et sia che ivi si leggeva ancora, si trattava di sciogliere dai potenti baroni le persone le quali ne dipendevano o per bisogno o per giurisdizione o per prestazioni onerose.

Quindi l'abolizione dei feudi in Sardegna iniziata dal magnanimo Carlo Alberto fu l'abolizione anzitutto della feudalità.

Ma nel tempo stesso in cui questa si abbolliva sotto il rispetto dei signorili diritti si avvisava di abolire di diminuire quei vincoli che inceppavano la proprietà stessa, e quindi a liberarla da quella soggettività, da quelle dipendenze che tanto nocivano alla pubblica ed alla privata economia.

Ognora si pensò essere conforme alle condizioni di

quid "Italiæ" e "della Sardagna," al doperare anzitutto il riscatto dei feudi trasportandone i diritti quali essi fossero "fatti"; il prezzo di "fodesto" riscatto è nel tempo stesso di "per il punto delle ragioni dei possessori e dei chiamati."

"Ma quando così facessi dividendosi i feudi tra il possessore ed il chiamato in due parti eguali, non però egualate, o "affetti," che si stabilisse il principio della divisione "in parti eguali," in considerazione della pura ragione sociale.

No, o signori, si risguardarojo quel feudo piuttosto come fedecommesso, come "colpo" feudi, quindi in rapporto ben diverso da quella in cui era versato, essendo i feudi di cui trattiamo affatto separati e distinti dai fedecommessi.

"Se volete una prova maggiore, ricorrete alla legge del 5 agosto 1848, quando cioè si abolivano in Sardegna i fedecommessi, "di cui troverete all'articolo che mi pare sia il 3 di quell'legge, costui ed identificati insieme feudi e fedecommessi quasi una cosa sola, onde poi la divisione a parti eguali fra i due. Ma perché, o signori? Precisamente perché si riconoscevano quei feudi come fedecommessi, e quindi si riconosceva nel successore "filiatio" quale ragione di diritto che sta per il successore fedecommessario.

"Da questo così tutte voi scorgere che l'argomento detto di tua legge al diffice del feudi nella Sardegna, lungi che "noscere" di tuo assunto, vienpiù lo conferma.

"Vicel l'onorevole Senatore Lauzi il decreto del governatore dell'Ugilia dell'11 novembre 1859, ed i decreti per quali tempo aboliti i feudi che tuttavia rimanessero nell'Umbria e nelle Marche.

"Signori, qui la posizione potrebbe essere delicata, al quanto, avvegnachè noi saremmo forse condotti a ricordar quella differenza che corre tra queste determinazioni che stendono la una esatta e ponderata considerazione del diritto e quelle che la ragione pratica del tempo e delle circostanze talvolta inspira e tal altra impone.

"Noi siamo qui, o signori, nel loro della ragione, ove la legge non solo si fa, ma prima che si faccia, si discute e prima che si marita tangibilmente si mischi; qui si determinano le risoluzioni della legge da canoni prestabiliti, e che possono segnarsi straordinarie e tranquillamente nell'ordine della scienza.

"Il perente sì ha dimostrato che la mia proposta è razionale, e conforme al diritto, voi non guarderete agli esempi, ma bensì a ciò che la ragione delicta dai principi della giustizia e della equità per sé stessa comanda.

"Senatore Nardelli. Domando la parola.

"Ministro di Grazia e Giustizia. Ho accennato al "sopra" come alcun altro esempio vi fosse del tutto contrario a quelli addotti dall'onorevole Lauzi, aggiungendo come ad un tempo si sti in esso serbata appunto la distinzione che io ricordava più sopra tra il feudo ed il fedecommesso; ora ne discorrerò brevemente.

Vi è nota la legge del 7 marzo 1797 per la quale su

la feodalità abolita presso di noi. Con essa si resero liberi i beni da ogni soggezione feudale sia verso i successori chiamati, sia verso il concedente del feudo, né si attribuì al successore chiamato partecipazione veruna; ben però si attribuì quando vi fosse fidecommesso. Onde la menzionata legge del 7 marzo 1797 non solamente è un esempio contrario a quelli addotti dall'onorevole Lauzi, ma è appoggio di autorità e di dottrina al mio avviso, ovunque osservata una o due simili casi o lo stesso per caso. Verosimilmente obiezioni vi potranno affacciarsi dall'onorevole Lauzi e derivate dagli esempi, ma il giurista dovrà tenere conto.

- Dopo questo docente dalla leggi abbattute dello Stato mondo delle cappellanie laterali, quale sarebbe la legge dell'8 gennaio dello scorso anno IX. In tutte queste leggi voi vedrete come da parte di cui si facevano connestamenti di proprietà in condizioni di diritto eguale fra loro, visto che sostanzialmente non è nel caso nostro.

- Or dunque se da tutto ciò risulta che il diritto del possessore del feudo non è eguale al diritto del successore fidecommessario, voi mi consentirete che non si può accordare nell'uno tanta parte quanto si accorda all'altro. in cui sono inseriti due uni e due altri diritti.

Ma qui parmi l'onorevole Senatore Lauzi osservasse che al possessore del feudo si dà più genere della metà, perchè se gli conserva l'usufrutto, onde egli avrebbe e la metà e l'usufrutto finché egli vive, addossare il successore non avrebbe che la metà quando il suo predecessore sia passato più.

Ma, o signori, quello che non si toglie, assé che non si da, colui che possiede il suo feudo egli ha certamente il diritto di godere, similmente, e perchè si tarda al successore il possesso del feudo, forsechè non viene che qualche cosa si conceda a colui che possiede? Mai poi, o signori, impotrebbe in nessuna guisa si togliere a colui che sarebbe il successore chiamato quando si conserva a colui che ha il possesso del feudo l'usufrutto che egli possiede; e se la legge non intervenisse certo il successore del feudo non avrebbe sino a quell'epoca il feudo medesimo; lo godrebbe per intero nella sua totalità l'investito, il quale possedendolo in virtù del suo diritto, non v'ha ragione, per cui gli si imputi l'usufrutto che ritiene al di sopra dei due terzi in proprietà. È un'idea, questa che non può essere confusa coll'altra, è un diritto che egli ritiene non in quanto lo consegua per virtù della presente legge, ma in quanto esso già lo ritiene. Quindi il solo confronto che possa farsi, egli è tra i due terzi ed un terzo.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io nel comunicare il mio discorso accennavo ai due estremi, e diceva come dovesse esser giusta quella sentenza che ci collocava in mezzo.

Ora siamo tra la metà voluta dall'onorevole Lauzi ed il tutto che da altri si negherebbe per contro al successore feudale; or bene, fra questi due estremi

prendiamo un partito. Io lo collocava ai due terzi, e così a quel tanto che sta tra la metà ed il tutto opposto, e pareva a me di essere veramente in quel giusto mezzo in cui si identifica la ragione, la giustizia e la verità.

Fare ancora un'ultima osservazione, la quale ridette tutta l'economia della legge, ed i destini della legge, medesima.

Io ieri combatteva, e mio malgrado sempre, l'emendamento dell'onorevole Senatore Porro, secondo il quale nulla sarebbe dato al successore chiamato.

L'opinione dell'onorevole Senatore Porro, credetelo, ha molti propugnatori, l'opinione dell'onorevole Senatore Lauzi, ne avrà molti, ancor più; era il pericolo non accettarono una trappuzione, tra questi due estremi? Tanto più, perché una di essa debba accettarsi non solo in quanto contemplando le due opinioni opposte si riesce ad un risultato soddisfacente per tutti, ma in quanto, altresì noi, cittiamo l'ingiusto, sistemo di attribuire a due che hanno diritti diversi, una stessa e medesima soddisfazione.

Per ciò che penso che se voi respingerete l'emendamento Lauzi, che è uno degli estremi, come ieri avete respinto l'emendamento dell'onorevole Senatore Porro...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia... che è l'estremo opposto voi collocherete la legge in quella condizione favorevole di giustizia e verità per cui porto fiducia che sarà ugualmente adottata dall'altro ramo del Parlamento e definitivamente bandita.

Per queste considerazioni io confido che voi respingerete l'emendamento dell'onorevole Senatore Lauzi.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io ho prestato la massima attenzione alle ragioni dell'onorevole signor Ministro per riuscire a convincermi che l'alta proporzione consisteva nel terzo, anzi che nella metà da assegnarsi al successore chiamato al feudo; confessò che questa diversità di un sesto, per cui al dire del signor Ministro sia la giusta proporzione da una parte, e l'ingiusta dall'altra, studia e ristudia non l'ho ancora capita.

Io ho sentito il signor Ministro premettere, che egli voleva essere rigido osservatore di tutti i diritti ma in grazia, chiederei io, di quali diritti intendé egli parlare? Sono diritti compiuti, assoluti? ma se sono diritti assoluti, allora io vengo nell'opinione dell'onorevole Senatore Porro che si debba completamente liberare i feudi sin d'oggi, perché ragioni di pubblica utilità, che debbono prevalere nella formazione di simili leggi, persuadono a svincolare sin d'oggi i beni che da quel vincolo sono affetti.

Oggi egli invece entra in un altro ordine di idee, e considera non propriamente i diritti acquisiti, ma i diritti, per così dire, in speranza, ed allora io credo che la ragione di equità persuada a dare all'immediato successore, non un terzo, come egli si è sforzato di pro-

varo essere giusto, ma bensì la metà, come pensava l'onorevole Senatore Lauzi.

Ma qui mi convince la ragione che il Ministro di grazia e giustizia audava adducendo, che cioè uguale non fosse il diritto del possessore attuale o del successore del feudo, giacchè è innancabile che qualunque sia la causa per cui l'uno e l'altro vengono ad avere parte dei beni, certamente il possessore attuale del feudo, viene ad avere assai più dell'altro, poichè naturalmente, seguita ad avere il godimento e possesso del tutto, oltre la proprietà della parte.

Dunque considerato al momento attuale il possessore del feudo viene innanzitutto ad avere molto, più, che non il successore.

Molto meno poi mi persuade a non pareggiare il feudo, al fidecommissario la ragione che l'onorevole Guardasigilli andava desumendo dall'origine dei diritti, dei quali dimostrò il fidecommissario ed il feudo.

Qui, o signori, non si tratta di regolare l'origine del diritto: l'origine del diritto rimonta al momento in cui il diritto fu attribuito, ma si tratta di regolare gli effetti. Ora spogliate il feudo d'ogni considerazione feudale, spogliatelo d'ogni riversibilità come per la presente legge spogliamo anche i feudi traditi, innanzitutto non restano che gli effetti della trasmissione regolata precedentemente tanto per il feudo come nel fidecommissario.

Dunque non vedo perchè, relativamente agli eguali effetti delle due istituzioni che la legge vuol far cessare, si debbano adottare misure diverse. Non si tratta, ripeto, di risalire alle origini del diritto, ma di regolare quegli effetti attuali di trasmissibilità dei beni che vengono identici sui feudi come sui fidecommissari, dacchè per la presente legge facciamo cessare la riversibilità dei feudi medesimi.

Per conseguenza anche questa ragione non mi persuade che si debba adottare un sistema diverso da quello che lo stesso signor Ministro propone di adottare nei fidecommissari.

Si è anche dall'onorevole senatore Lauzi citato l'esempio dei feudi di Sardegna, e qui il signor Ministro subito ha osservato che vi era una grande diversità, perchè ha egli detto, in Sardegna dovevansi pure far cessare, se non tutta, una parte della giurisdizione feudale.

A questo riguardo mi pare che la ragione valga contro di lui e non in suo favore, perchè il possessore attuale in Sardegna veniva ad essere spogliato di un diritto che prima proficuamente esercitava. Era dunque naturale che gli si attribuisse in compenso una maggiore e non una minore parte in proprietà, ma in questo caso, in cui ogni giurisdizione già è cessata, egli è evidente che la ragione addotta dei feudi di Sardegna milita contro il sistema del Ministro, come già ho osservato, e non in favor suo.

In questo stato di cose io confesso che sarei stato disposto a dare il mio voto, perchè si conceda tutto all'attuale possessore, e ciò essendo ora impossibile, opino che si dia la metà per ciascheduno.

TORNATA DEL 21 MARZO 1861.

Io trovo logica o l'una o l'altra cosa; ma questo, giusto mezzo del terzo, per quanta attenzione vi abbia messa, non ho potuto giustificarlo ai miei occhi.

Quando uno ha il diritto alla proprietà, ed un altro ha l'usufrutto, in forza del complesso delle nostre leggi, l'usufrutto si voluta alla metà della proprietà. Ora i feudatari attuali, cessata ogni giurisdizione, cessata ogni reversibilità, si possono veramente considerare come veri usufruitori.

Il diritto che si considera del successore immediato, se stessa il feudo, sarebbe dell'intero usufrutto dei beni feudali. Colla legge attuale viene privato della speranza di questo suo diritto; ebbene gli si dia in compenso la proprietà di quella metà di beni, che è già per le leggi nostre pareggiata all'usufrutto del tutto. Questo viene ad essere ai miei occhi una specie di compenso.

La legge non è obbligata a dare la proprietà né all'una né all'altra delle due persone, che hanno un diritto sui beni feudali; ebbene la legge che non sarebbe obbligata a dar nulla né all'uno né all'altro, assegna una metà per caduto di questi beni. Riconosco anch'io che il diritto dell'uno non è eguale al diritto dell'altro, ma osservo che in questa liberazione di beni, il possessore attuale sta molto meglio, perchè seguita ad avere usufrutto sulla parte del successore. Per conseguenza mi pare, che stando anche alla generalità delle nostre leggi quando non si voglia abolire fin d'ora completamente ogni dipendenza di vincolo feudale, si debba attribuire al successore la metà e non il terzo, come sostiene l'onorevole Guardasigilli.

Presidente. La parola è al Signore Nardelli.

Signore Nardelli. Ho creduto che il maggior plauso debba farsi al disegno della legge che al presente chiama le cure del Senato in quanto alle disposizioni colle quali viene regolata l'abolizione del feudalismo in Lombardia; emancipandosi dalle leggi emanate sulla materia a contare dalla fine del secolo passato dopo la rivoluzione francese, e che ebbero luogo in diversi altri paesi d'Europa ove si vede non tenuto alcun conto dei diritti dei futuri chiamati, ed invece nella eversione dei feudi si veniva a proclamare la libertà dei beni soggetti al feudo, nel favore esclusivo dei gravati, senza per nulla tener conto, ripeto, dei diritti dei futuri chiamati nel feudo. Il Ministro Guardasigilli ha messo innanzi al Senato le grandi ragioni legali-politiche che informano la legge presente, e la bontà del progetto della legge stessa nel confronto colle legislazioni preesistenti appo altre nazioni. Faccio plauso quindi al disegno della legge; nell'avere tenuto conto anzidio dei diritti dei futuri chiamati nel feudo. La questione perciò è riposta nel definire qual sia la parte che conviene attribuire a questi futuri chiamati.

Non ripeterò ciò che bellamente il Ministro Guardasigilli con quell'eloquenza che gli è proprio, ha esposto al Senato; le ragioni, cioè, che giustificano lo schema della legge, e per cui respinge l'emendamento che al medesimo si è fatto; mi permetterò solo di rassegnare

al Senato che indipendentemente dalle considerazioni del Ministro conviene porre mente al maggiore diritto che concorre nel gravato in confronto del futuro chiamato. Né, opportunamente si è invocata l'antecedente legge sullo scioglimento dei fedecommissi, che a mio modo di vedere avrebbe tutta l'iniquità nella risoluzione dell'articolo, che al presente richiama le cure del Senato. Il signor Ministro ha fatto notare la grande varianza che, intercede, nel rapporto, dei gravati del feudo, messo in rapporto il diritto dei medesimi ove i gravati nel fedecomesso.

Mi limito quindi unicamente a rassegnare alla sapienza del Senato che per verità gran diritto ci è fra i gravati e chiamati nei fedecommissi, oltre i gravati e chiamati ai feudi, ed inverò i gravati ai feudi, a signori, che cosa rappresentano? Non altro che un semplice dominio utile; poichè il dominio eminentio risiedeva nella corona.

Al contrario nella testa dei gravati di beni soggetti a fedecomesso, i gravati avevano la piena proprietà, il pieno godimento dei beni col solo peso che, in morte, loro dovevano trasferire e trasmettere questi beni a coloro che erano chiamati in forza della legge di fondazione. Quindi voi vedete nei gravati al feudo un diritto meno esteso, un diritto meno largo; mentre trovate nei gravati di beni soggetti a fedecomesso un diritto più ampio; un diritto più largo. Tanto è ciò vero, che trattandosi di beni soggetti a fedecomesso ove alla morte del gravato venisse a mancare colui che in forza della legge di fondazione dovesse conseguire il godimento dei beni soggetti al fedecomesso, in tal caso questo veniva a sciogliersi, e rimaneva nella eredità libera del gravato.

Ma questo fenomeno, o signori, non si avverava riguardo ai feudi; poichè, ove all'epoca della morte del feudatario mancasse quegli che in forza della legge di successione nei feudi fosse chiamato a raccogliere i beni feudali, non si avverava la devoluzione, dei beni feudali in favore degli eredi del feudatario, che era morto senza successori nei feudi; ma invece il feudo ritornava alla Corona, si dava luogo alla devoluzione del feudo in favore del principe. Quindi pure, o signori, che ci sia gran differenza tra i beni gravati del fedecomesso ed i beni soggetti a feudo; di maniera che se per il diritto dei futuri chiamati al fedecomesso si è dato la metà dei beni, credo che si è tenuto conto del diritto più esteso che i chiamati ai fedecommissi avevano, più ampio di quello che avevano i chiamati ai beni feudali.

E se dovessi, o signori, confortare queste mie osservazioni alla sapienza del Senato, con uno esempio ricavato dalla legislazione sulla materia di cui ora il Senato si occupa, non sarebbe, inopportuno, secondo il mio modo di vedere, d'invocare un esempio ricavato dalla legislazione delle province napoletane, ove, quando nel 1806 venne ad essere pubblicata la legge eversiva dei feudi, che non era se non una riproduzione della

Ed a che i possessori attuali della "nuova" legge non perdonino nulla dell'attuale usucrativo, di più vediamo ad avverti secondo la proposta fatta dall'onorevole Senator Gauzy in pleno possesso la metà del feudo.

«Ora questa perdita fö la "repito" molto "gratiosa" per
soltanto chiamato, perché potrebbe darsi benissimo, che
egli fin di mutarli btradesse in pessimo del suo diritto.
Quindi se egli p. v. giungesse a vivere e godere per
10 anni, vorrebbe ad essere pregiudicato dalla nuova
legge che gli attribuissebbi assai meno di quello che
avrebbe ottenuto col suo diritto; se poi giungesse a
vivere e a godere per 20 o per 30 anni, siccome
dopo 30 anni il capitale si quadruplica, e supponendo
di 100 mila lire, sarebbe pertid' portato a 400 mila
ripetid' quindi che il futuro chiamalo in questo modo,
sebbene mai si trattid' che di una eventualità, viene ad
essere grandemente vantaggiato.»

Per conseguenza io appoggio l'emendamento dell'onorevole Senator Lanza.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

QUESTION What is the visible or partial scope of

merito dell' emendamento, per dire quattro parole, anche per onore della firma.

Intanto cedo la parola al collega dell'Ufficio Centrale, il Signore Vicianissimo, che solito li ha visti ubriachi.

Senatore Vigliani. «Señatore Vigliani. Nell'interessante in questa questione che credo essere la più grave in questo ateo-

riento," io non till faccio "argano nell'opinione di chi difende
centralisti," ma' unicamente dell'opinione mia; ghegna nel-
l'ufficio io appartenni a quella minoranza di chi "oppo-
ne" al centralismo.

"Non presentò certamente il decreto all'onorevole
cittadga tutto quel cohorsus che fari agli mostrava con
fustigheste parole di aspettarsi dalla sua pietra patetis-
ta del credo mio bello di difendere con lui la diversa
di una opinione che c'è lui triste edimine. Procedut
sicuramente ancor meno di rispondere alla sua asperita-
zione doppio lo intesa l'iniquità e dotto discorso del
Signor Guardigli, il quale è venuto con fargli corredo
di argomenti esposto quanto sopra questa questione
nel senso suo al poter d'allagare.

... il dottor Giacomo Borelli, che ha fatto per il Consiglio di Stato una memoria, in cui si osservano le cause del disastroso incendio di Genova, e si propone la modifica di alcune leggi, per prevenire simili calamità.

Cominciò dal dichiarare che al pari di lui sono affatto nemico di ogni specie di legge che rappresenti un rivoluzionario; e se vi è cosa di cui io sia lieto in questa discussione ella è certamente quella, che la legge che noi discutiamo, mi pare lontana assai da ogni carattere rivoluzionario, essa è discussa in tempi quieti, tranquilli, ed ordinati, che permettono di tener fede alle leggi diritti, "di usare tutti quei mezzi che giustizia ed equità richiedono in questa materia. Una cosa mi ha però alquanto sorpreso, ris è che mentre il signor Ministro si professava contrario ad ogni legge che avesse carattere rivoluzionario, venne con uno speciale lavoro l'antico regalo editto del 7 marzo 1797 che abbò in Piemonte la legge silla, Per verità io ho letto dire da persone le quali riferivano all'epoca in cui esisteva quell'edicto che si occupavano di cose legali e politiche, che esso fu dal contemporaneo quillificio lo stesso maggio che certamente non potrà dimenticare il signor Ministro fu detto l'editto della paura.

"Forse in questo Congresso esiste' almeno di coloro i quali d'avranno essi medesimi ciò che hanno detto, o l'avranno inteso dire dai contemporanei di quell'editto. E per tutti la storia a noi tutti fa conoscere in quali circostanze i nostri governanti fossero dalla bufera rivoluzionaria, che soffriva impetuosa dall'Alpi, costretti a far quella legge.

Questo ricordo storico basterebbe a rendere ragione della causa per cui in quell'editto non è fatta alcuna menzione dei prossimi chiamati, come non vi è parola degli attuali possessori, ma si affiancano la sorte degli uni e degli altri all'effetto legale della legge. Si escluderanno però dall'immediato accingimento quei feudi che avranno carattere fiduciario, e per quali si

Dressa una disposizione che più spiega di povero diritti provveduta, un irrazionale, che tolse meritato a quell'esito che era, in tutto, libertà, con libertà non i morti, i vivi. Sarebbe una disposizione stravolta, già stabilita; la prudenzialità del viccolo successore, per quattro gradi, autorizzava quei feudi a quali, avevano carattere di fedeli comuni, e privi di liberdadibit, ib, ibest i solent liberdibit, liberto, erede, adunque, di far quel consenso alle volontà del signor Ministro, lasciando in disparte questo esempio di non succedendo, uscì, in questa occasione, Scobello altrove le ragioni, che già pure debbano servir di corona pul, de' consigli, la parte, dei passaborsai agli attuali possessori, ed ai primi gli italiani, nello spartimento dei beni feudali. Non, però, che sia, necessario di ricorrere, in un criterio negativo, alle via di esclusione, che accennavo, il signor Ministro, in questo suo articolo, si preferisse che passasse, da vicino alla materia, noi passassimo avendo un criterio positivo, una norma detta. Qualc'è lo scopo dell'articolo che noi discutiamo, nel riguardo, la distribuzione dei beni feudali? Se non, certo, lo scopo è un solo; quello di tener giusta ragione, di tutti gli interessati, che riungono fra l'elucidazione dei feudi lombardi, d'una scissione, q. le un singolare, abitualis. Si, tanta adunque di seguire, un criterio di equità, per dare, q. giustificato, quel diritto q. corrisponda, al danno, al pregiudizio, che, delle scogli, fanno dei vicoli feudali sui p. degli altri. Ora non si potrà dire certamente, che ne senta alcuno danno l'attuale investitura, o la p. su. Ebbi, già l'onore di dirlo al Signor, ed ora la natura dell'argomento mi obbliga a ripetervelo, che la condizione del possidente del feudo, non rimane punto, riguardo, a' suoi vantaggi, dalla legge, perché quella parte dei beni feudali che gli viene, immediatamente, attribuita, lo giusto, ed appunto dominio, e qui, q. rimanesce, di non poter girarla, q. quell'opinione, che, non ebbe, la fortuna di sbarcare, all'onorevole Ministro, della Giustizia. Io, rimango ancora nella persuasione che il possidente dei beni feudali, s'investe, del feudo, non ha, o non, ebbe mai, più, che, un semplice, diritto, di usufruirlo, ciò, che i giuristi appellano, il dominio, nullo, dei beni feudali, quanto al dominio diretto. Ma, non, potrei riconoscere, che perciò, una partigiana, sia, presso il Signor, non.

La cosa, cogli diversamenti, quanto ai, fedeli comuni, è, q. questa, punto, mi troverò, quando, al punto, discorso, giungerà, a, toccare, di questi oggetti, q. ib, sono, q. Adunque, è, però, chiaro, che l'attuale investitura, non suffice nessuno, danno, quasi, ripulirlo, un vantaggio, dei vicoli, appartenenti, al dominio, nullo, dei, beni, feudali, quanto al dominio diretto. Ma, non, potrei riconoscere, che perciò, una partigiana, sia, presso il Signor, non.

La cosa, cogli diversamenti, quanto ai, fedeli comuni, è, q. questa, punto, mi troverò, quando, al punto, discorso, giungerà, a, toccare, di questi oggetti, q. ib, sono, q. Adesso, è, quindi, largamente provveduta col trattamento, che gli, è, asseguito. Ben, diversa, è la sorte, dei, obbligati; tutta, in loro, acie, a, die, vero, rimane danneggiata. Tutti quelli che sono già nati, e concepiti, all'emancipazione, della legge, saranno, fesi dalle riserve, che noi apparecchiamo. Convienne adunque, che, ed, così, principalmente, vogliamo, l'attenzione, per deformare, quell'equo, compenso, che la giustizia, richiede, a, loro, riguardo, come, reaziali, voti, escludere, il compenso, a, tutti, i, chiamati, ed,

rebbe cosa che, con incredibile confusione, sia disordinata inestricabile.

Per questo motivo, mi avverò di primi chiamati; già che fu generalmente promesso che è necessaria, a forza della legge, il rostringere il represso della sopraevo nonché a quei soli che si trovano chiamati a raccolgervi, dopo l'appalto, i resti dei beni feudali, nonché non a chi, ovviamente altrui dei primi chiamati, sono devoluti nel progetto di Jugga. Qual dà perdita, questo è, il diritto che possiedono questi primi chiamati?

Essi, perderanno il diritto, eventualer e condizionale, che aveva compreso al godimento dei beni feudali, o la, che, come equivale al diritto secondo la norma comuni, il godimento, l'usufrutto di una proprietà, rispondendo le leggi, rispondono i pratici, che equivale all'uso, cioè, della proprietà; ed infatti quando corso di valutare noi giudici, ed io altri del legge, la nuda proprietà o l'usufrutto, e perciò della proprietà, ai simili, che non è l'altro, equivale alla metà della cui faccia proprietà della cosa, di cui si tratta; se noi adavate assegnato al primo chiamato la metà della nuda proprietà del bene feudale, dovrà dire che, precisamente più che la legge, gli legge, ciò che egli è condannabile a perdere, il diritto i simili non ha alcuna stampa, non ha alcuna validità. Guardategli qui: mi opponerebbe la posizione del primo chiamato è inferiore a quella del simile investito, e che non debbono essere trattati egualmente, nel riparto di una proprietà, alla quale tuttavia investito, ha questo diritto, diretto sicuro, presenti, purgato il priilo chiamato, vi ha soltanto un diritto a vedersi spalacciare, non obietta a questo diritto altro onorevole. Questo argomento, avrebbe, a mio credere, una gran forza quando non si trovasse mezzo di provvedere alla giusta intercessione dell'investito, e del primo chiamato, quando il mancato fatto, dovesse essere perdente, anche se vestito sarebbe dovuta preferenza.

Ma, come ho già dimostrato, la legge provvede largamente all'investito, ossia al possessore del feudo; egli non si può legnare di alcun torto, se da Jugga, dopo avere a lui fatto, una larga parte degli suoi una metà di tutta la proprietà oltre l'usufrutto, si volga al primo chiamato e sia a lui quella parte equivaleva che la costanza da dividere fortunatamente permette di fornirlo. E, in Oltremodo è così, una piena armonia, se l'ordine s'è sulla divisione dei beni feudali per giusta metà tra l'investito, ed i primi chiamati, noi appugniamo tutti e due, in tutti gli interessi, tutti i riguardi che una sivile legge deve in questa materia levera, presenti, bo' continui. E, in fatto di riguardi, bisogna potrà contendere, che, il primo chiamato ha potuto fare un assegnamento più, e meglio proposito, più o meno positivo, secondarie circostanze, supra a beni di quel feudo che esisteva della sua famiglia, e che sarà dalla presente legge distrutto, lasciato, supra la prescrizione della devoluzione del feudo a suo favore, egli ha potuto contare parentadi, costi suoi, dotti, impugni, domestici, e comprendere una certa regolare insieme la sua famiglia in modo che non

avrebbe mai fatto, se quella giusta aspettativa non fosse stata presente al suo pensiero.

Ora per compensare quest'aspettazione, per non deludere tutti questi calcoli, che erano pur giusti e legittimi, non troverete miglior mezzo di quello che l'emendamento dell'onorevole Senator Lazzi propone. Accogliendolo noi, non faremo danno a nessuno, ed avremo pienamente soddisfatto ad un luogo, ad un rispettabile diritto, eventuale. Questi argomenti che mi sembrano avere una grande forza anche presi isolatamente, ne ricevono altra ben più grande dagli antecedenti.

Io non sono adoratore degli antecedenti in nessuna materia che dipenda da principii di ragioni certe e determinate: più che a ciò che si feco, io riguardo soltanto quel che si dovrebbe fare. Ma nelle cose che non dipendono da norme positive e assolute, ma unicamente dai principii di discrezione, dal savio e prudente arbitrio del legislatore, allora conservo che gli antecedenti hanno sull'animo mio una grandissima autorità, perché trovo in essi la sola norma di fare una legge giusta, conseguente, uguale per tutti; di non introdurre fra i cittadini disparità legali che avrebbero tutto l'aspetto del capriccio. Ed io vi domando invero, o signori, la questa specie che cosa diranno i chiamati ai feudi che si trovano al di là del Pò ai quali alcuni mesi sono, un anno fa, una legge abolitiva dei feudi assegnava certi diritti; vedendo che dall'altra parte del Pò si faceva una sorte di tassa ad altri chiamati a feudi pure soppressi con alt a legge? Se noi la facciamo meno favorevole ai chiamati al di qua del Pò, le lagnanze si sentiranno sovra questa sponda: e secondo me, vengano dall'una o dall'altra sponda, saranno sempre lagnanze che meriterebbero grava considerazione, perché tendenziano ad accusare il legislatore d'inconseguenza, di distorsione, di altri interventi a piccolo intervallo sullo stesso argomento. Quindi io credo che degli antecedenti sopra il punto in discussione convenga tenere un solo conto anche perchè, come dimostrerò, essi ebbero già una sanzione in questo medesimo Consesso, nell'occasione solenne in cui si discuse la soppressione dei vincoli dei maggiornasci, delle primogeniture, dei fiduciari.

Ma occorre che mi trattenga alquanto sopra la differenza che l'onorevole signor Ministro della giustizia ha creduto di scorgere tra i feudi lombardi ed i feudi che sono stati svincolati dal Dittatore dell'Emilia e quelli della Sardegna e ancora più tra i feudi e le primogeniture ed i fiduciari. E cominciando dai feudi di Sardegna, io credo di poter dichiarare che non si potrebbe forse immaginare un caso che somigli più ai feudi della Lombardia, che quello dei feudi Sardi. E invero in quale condizione erano i feudi della Sardegna nel 1848? Tolti già, come ha bene osservato l'onorevole Guardasigilli, la feudalità signorile, distrutte tutte le prerogative feudali, liquidati i feudi tra il sovrano e i feudatari, erano i beni feudali ridotti ad un capitale, erano fidotti ad un assegna-

mento sul debito pubblico; quest'assegnamento andava soggetto alla trasmissione in linea primogenitale, giacchè quasi tutti i feudi Sardi erano primogenitali, come gli onorevoli Senatori magistrati che appartengono alla Sardegna, e qui seguono, possono renderne testimonianza. Da ciò risulta evidente parità tra i feudi sardi ed i feudi della Lombardia. Anche i feudi di Lombardia sono ridotti a beni che non hanno altro vincolo che quello della trasmissione. Vi si aggiunge quello della reversibilità che in Sardegna già era tolta dal riscatto intervenuto tra il sovrano ed i feudatari. Ebbene! Quando nel 1848 si trattò di sciogliere l'ultima traccia di quei feudi e ridonare alla libertà i capitali feudali, quale compenso si assegnò agli investiti ed ai primi chiamati?

Si fecero, o signori, due parti della proprietà di quei capitali tra l'attual possessore e il primo chiamato. Si eccettuò soltanto un caso, ed è quello in cui l'attual possessore avesse meno di 60 anni; ma come noi non entriamo in questo sistema che viene conto dell'età dell'investito, così non occorre nemmeno di revocarlo ad esame.

Calza dunque pienamente alla proposta nostra il caso dei feudi di Sardegna, né si potrebbe introdurre nella soppressione definitiva dei vincoli feudali di Lombardia un diverso compenso per gli interessati senza applicare norme diverse a casi del tutto simili, senza usare due pesi e due misure dove la ragione non comporta che un peso ed una misura sola.

L'argomento procede con egual vigore quanto ai feudi dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria. Lì l'abolizione dei feudi è stata pronunciata in termini assoluti; quanto vi era, di feudale è stato spazzato dalle leggi del Dittatore e del Commissario.

Nella distribuzione dei beni feudali fu applicata la norma che una legge votata dal Parlamento circa l'abolizione dei maggiornasci e delle primogeniture aveva stabilita fin dal 1851.

Non si è creduto di fare differenza tra i beni feudali ed i fiduciari. Supponete che vi fosse anche ragione di fare una differenza, io sosterrei che non esistendo allora fatta in quelle province statali, a noi non converrebbe l'introdurla in materia del tutto simile in questo momento. Però non regge la supposizione. Io credo di potersi dimostrare che non vi aveva ragione di far alcuna differenza, perchè i beni feudali ridotti alla condizione in cui erano in quei paesi, non distavano in nulla dai fiduciari; la sola differenza che vi poteva essere, stava nel vincolo di reversibilità a favore del demanio; e siccome a questa reversibilità generosamente rinunzia, almeno in massima, il progetto di legge che discutiamo, così anche questa differenza scompare.

Eexaminiamo, se vi piace, quali erano i punti che ravvicinavano i fiduciari e i feudi. Il titolo della loro costituzione era di eguale natura, poichè io non posso ammettere che il titolo del feudo e della successione feudale sia nella legge: credo che questa sia

una grande insisterza. Il feudo non è che un contratto che segue tra il concedente del feudo, ossia il signore, ed il feudatario, ossia il primo investito.

Nelle tavole dell'investitura si segnano i patti e le condizioni del feudo, e si stabilisce singolarmente l'ordine della successione dei chiamati. Quale è il titolo costitutivo dei fiduciari? Esso consiste egualmente in un atto della volontà dell'uomo che determina l'ordine della successione; ma noto questa differenza che in generale il fiduciario si faceva con atto di ultima volontà, solo su cui la legge vuole esercitare maggior imperio; invece i feudi erano sempre costituiti con atti tra vivi; atti che hanno un carattere il quale difficilmente comporta l'ingerenza del potere legislativo per alterarne o modificare gli effetti.

La trasmissione ai chiamati si operava adunque nei feudi non ex lege, in virtù dell'editto successorio, *mixtus pacto et proutentia maiorum*, precisamente come accadeva nei fiduciari.

Se desiderate, o signori, un'autorità di grande momento a questo riguardo, io mi permetterò di citarvi uno dei più grandi giureconsulti in questa materia, il celebre Du Moulin, del quale i contemporanei dissero, come sapete, che insegnava a tutti e non imparava da nessuno; qui omnes docet et a nemine doceri potest. Ebbene, questo insigne giureconsulto parlando degli effetti, dei caratteri, delle qualità dei feudi, ne pose la prima base, la prima norma nell'atto d'investitura, dicendo: *omnia a pactis et tenore investiturae dependent*.

Voi vedete da questa massima fondamentale che non in una legge di successione, la quale potrebbe invero essere mutata senza dar motivo di lognanza, né diritto di compenso ad alcuno; ma bensì nel fatto dell'uomo, in una disposizione contrattuale, bisogna cercare l'origine dell'istituzione feudale, i suoi effetti, e in particolare l'ordine di vocazione: qui vi troviamo in una parificazione completa tra i feudi ed i fiduciari; cosicché non possiamo a loro applicare norme diverse riguardo ai diritti dei chiamati. Altro punto di analogia si desume dalla natura dei beni dei feudi e dei fiduciari della Lombardia. La massima parte dei feudi di Lombardia, come si è noto, sono oblati o emptiati, il che vuol dire che traggono la loro origine da beni patrimoniali, da beni di quelle famiglie dove il feudo è instituito.

Lo stesso avviene naturalmente dei beni componenti i fiduciari, che si costituiscono con beni di famiglia; procediamo sempre in una via di parificazione.

Ben esiste un punto dove divergono il feudo e il fiduciario, ma la divergenza è tale che volge in favore dell'entendimento Lauzi.

Questa divergenza riguarda la natura del dominio dell'investito. Ho detto che nel feudo il possessore non è che un usufruttuario, che non ha parte alcuna del dominio diretto residente presso il signore investente. Invece nel fiduciario l'investito, come osservava rettamente l'onorevole Senator Nardelli, ha il pieno

dominio, il dominio intiero dei beni fiduciari, che deve conservare e trasmettere ai successivi chiamati. Ebbene, a quest'investito di un dominio intiero e perfetto, la legge del 1851, rotata da questo eminente Consesso, qual compenso accordava? La sola metà della proprietà dei beni che possedeva. E noi ad un investito che non ha che un semplice diritto di usufrutto, il solo godimento, noi accorderemo una misura più ampia, i due terzi dei beni posseduti?

Permettetemi che vi dia che noi non faremo un atto né equo, né giusto, né conveniente.

Parmi di aver dimostrato che la norma da seguirsi in questa materia sia da desumersi dalla equità, che è costante compagnia di giustizia, ossia da quei principi che regolano la misura dei compensi in proporzione dei danni sofferti.

Non è quindi nel mezzo, come piace al signor Guardusigilli, ma nella giustizia che noi troveremo il vero in questo argomento.

E se, come credo d'avervi dimostrato, quegli che soffre veramente il maggior danno dall'abolizione dei feudi è il primo chiamato, ed al danno che gli si ragnia risponde perfettamente il compenso di una metà della sua proprietà; se, accordandogli questo compenso, noi non facciamo torto a nessuno, non eccettuato l'ultimo investito, al quale si fa una larga parte dandogli una metà della sua proprietà oltre l'usufrutto che possiede; se questo compenso ebbe già la stesione della nostra legislazione, se l'ottenne in questo medesimo Consesso, se concilia pienamente tutti gli interessi pubblici e privati, l'abolizione dei feudi col riguardo dovuti a coloro che al feudo erano chiamati, io ben voglio sperare, o signori, che questa misura di compenso otterrà l'autorevole vostra approvazione.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Io prendo la parola unicamontè per aggiungere alcune osservazioni alle molte che sono state, secondo me, vittoriosamente esposte, prima dall'onorevole Senator Farina, indi dal Senator Vigliani.

Io era quasi tentato di ringraziare il signor Guardusigilli che dondo grandi dimensioni alle obbiezioni, ed osservazioni fatte al mio entendamento, avesse quasi ingrandita la piccola dimensione del medesimo; ma non posso in coscienza ringraziarlo, perchè mi avrebbe offerto un combattimento ad armi disuguali; sarebbe venuto con uno spadone dei tempi del Crociati a combattere uno che si presentava con una piccola spada da salott.

Io non esco dal mio campo, e non ho che un'unica cosa a dire.

Vorrei prendere in parola il signor Ministro quando, e sul principio e sul fine del suo discorso ha detto, che trovava veramente conforme all'equità ed anche alla giustizia, una misura di mezzo fra due punti estremi, il che era la mia tesi. La differenza solamente sta in questo che egli ha preso per estremo ciò che io poneva per punto equidistante. I due punti estremi sono il dar tutto,

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1861.

o il dar nulla all'attuale investito. Si dirà: chi sogna di dar nulla all'investito? C'è chi lo sogna, o meglio, lo sostiene; ed è con una frase, che mi spieca di usare, perchè sente un poco la dottrina Loiolesca, una opinione probabile.

Dico probabile, giacchè nella petizione dei signori conte Cesare e Donato Bolognini che il Senato ha rimandata all'esame dell'ufficio centrale è, con grande corredo di cognizioni teoriche e di erudizione, con bellissima argomentazione, sostenuto il principio che, salvo l'usufrutto che spetta, e che nessuno ha mai inteso pregiudicare, all'attuale investito, la nuda proprietà dove andare interamente ai primi chiamati.

Io rifiuta questo punto estremo, come ho rifiutato l'altro. Questo non è stato mai in discussione; l'altro, in senso mio, era già stato giudicato da un voto precedente del Senato. Posta dunque la cosa, in quanto all'applicazione del principio di equità, in quegli stessi termini cui l'ha posta l'onorevole signor Guardasigilli, di prendere cioè una media tra i due punti estremi, non posso ammettere per punto estremo la mia proposta; devo prendere quelli che, per loro natura sono veramente punti estremi, e quindi prevalendomi del principio posto da lui, credo di poter di nuovo sostenere il mio emendamento, secondo il quale il punto equidistante, il punto in cui si riunisce, si applica veramente il principio di equità, sia quello della metà, per ciascuno. Perciò, so stendo ancora il mio emendamento.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.
Senatore Arnulfo. Essendosi detto che l'ufficio centrale fu diviso in due opinioni, che cioè la maggioranza adottò il sistema dal Ministro proposto, e la minoranza il contrasto, sostenendo che la quotità da assegnarsi ai chiamati e chiamati al feudo debba essere della metà e non del terzo, a nome della maggioranza, debbo dichiarare che cosa si è persuasa della sufficienza dell'assegnamento d'un terzo ai chiamati per quelle medesime ragioni che il Ministro addusse nella relazione che precede il progetto di legge. A tali ragioni però è da aggiungersene un'altra ed è, che il motivo principale determinante la proposta della legge che discutiamo, è l'interesse generale, cioè il pubblico vantaggio e non quello individuale degli investiti dei feudi o chiamati al medesimo, cioè di avincolare i beni, affinchè, riunito il dominio utile col dominio diretto, siano più commerziabili; secondo, per renderli più prossimativi all'universale per le maggiori produzioni derivanti da più diligente coltura; terzo, per togliere quella disposizione che regola ancora la successione nei beni feudali, in conseguenza della quale questi sono soltratti alle leggi generali delle successioni. Ora per raggiungere compiutamente tale scopo che è, ripeto, uno scopo sociale, fa mestieri di derogare, di annullare i titoli di costituzione dei feudi, o, si considerino costituiti per effetto di legge, o, come sostiene l'onorevole Senator Vigliani, per contratto, q titoli: che, se non vi fosse un interesse generale rilevantissimo, sarebbero da rispettarsi in tutta

la loro integrità, e finchè arrivi cioè il tempo della devoluzione, non potendosi violare la legge del contratto regolarmente consentito.

Se interviene adunque un motivo di pubblico interesse, il quale imponga che si debba derogare alle condizioni della creazione dei feudi, e dicasi ai patti logica il sistema, il quale tende a raggiungere lo scopo il più presto, e meglio che sia possibile. Sistema che: consisterebbe nel dichiarare puramente e semplicemente cessati i vincoli dei beni feudali; il che farebbe, che gli attuali investiti acquisterebbero la proprietà intiera, e potrebbero liberamente disporre della loro totalità, perchè si consoliderebbe coll'usufrutto la proprietà. Dati che ne deriverebbe altresì che le successioni per tali beni avrebbero fin d'ora luogo secondo le regole comuni e generali fra gli eredi dell'attuale possessore. Quindi non è mestieri di analizzare a discutere se i chiamati abbiano dei diritti, o se sieno maggiori od eguali a quelli degli investiti, se si tiene unicamente conto, come a rigor di termini si dovrebbe, dello scopo determinante della legge. Ma siccome tutti riconobbero che se dall'un canto vi è un motivo impellente di pubblica utilità che richiede lo svincolo puro e semplice dei beni a favore del possessore, un altro di�arente equità parla a favore dei chiamati. Così vi è ragione per attribuire una quota ai chiamati: locchè il Senato riconobbe colla reiezione dell'emendamento dell'onorevole Senator Porro. Ma tuttavolta che si tratta di accordare qualche cosa per solo principio di equità, è inutile di parlare di diritti, più o meno estesi, ed ognuno deve fissare la misura di ciò che vuole, concedere a seconda delle proprie convinzioni.

Senatore Farina. Domando la parola.
Senatore Arnulfo. Per queste ragioni la maggioranza dell'ufficio centrale ha dichiarato fin dall'epoca in cui si trovò divisa dai suoi colleghi, che si sarebbe limitata ad accennare i motivi principali che l'avevano condotta a consentire nella proposta ministeriale, assegnando un terzo ai chiamati, e non la metà, ed avrebbe abbandonato alla sapienza del Senato il pronunciare secondo la propria convinzione, e ciò per dire come girati, relativamente alla quota, cioè se fissare si debba ai chiamati il terzo o la metà.

Premesse queste poche osservazioni, la maggioranza, mentre mantiene l'opinione spiegata nella relazione, conseguente a se stessa, attende che il Senato prosciughi in via di equità sulle quote.

Senatore Farina. Non è mia intenzione d'intrometere ancora il Senato di questa discussione, che mi pate già abbastanza chiarezza: solo essendovi stata fra quel che io dissi e quello che asserì l'onorevole Vigliani nella sua splendida orazione, una diversità, relativamente al fatto che concerne l'abolizione dei feudi in Sardegna, che io considerava come più estesa che non l'abolizione dei feudi in Lombardia, mi permetto di far presente all'onorevole proponente che in Sardegna non si abolì soltanto il vincolo dei beni stabili, ma c'era ancora:

TORNATA DEL 21 MARZO 1861.

l'esercizio delle banchiate, le quali erano conseguenza del diritto feudale; di maniera che sotto questo aspetto si può dire che la legge che concerneva i feudi di Sardegna era alquanto più ampia che l'attuale, e che quindi vi era, come io sostengo, un maggior motivo per dare una indennità più ampia a quelli che venivano privati ipso facto dalla legge del godimento di un diritto attuale nel caso della Sardegna, che non nel caso presente.

a Presidente. Metto ai voti l'emendamento del signor Senatore Lanza, il quale consiste nel sostituire alle parole dei due terzi le parole della metà, ed alle parole dell'altro terzo quello dell'altra metà.

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato)

Leggo l'articolo secondo emendato dall'ufficio centrale:

Art. 2. La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo od ai primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

che L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto alla investitura durante la loro vita;

- Lo metterò ai voti; chi intende approvarlo borga.
- (Approvato)

PROPOSTA DEL SENATORE IMPERIALI.

Senatore Imperiali. Domando scusa se interrompo il Senato in una discussione così importante per fare una proposta: essa sarebbe quella di voler decretare che intervenga una deputazione del Senato all'inaugurazione del monumento Manin.

Io non mi estenderò a far lelogio di un tal uomo, perchè non sarei da tanto, e perchè non sarebbe il momento; soltanto dirò che fu quello il quale dopo avere sposo tutta la vita per la indipendenza e libertà italiana, c'invio per primo dalla riva della Senna il grido di *Viva l'Italia unita con Re Vittorio Emanuele*.

Se il Senato a ciò assente, proporrei di fare un'estrazione a sorte di vari Senatori, per assistere a questa inaugurazione.

Senatore Cibrario. Nella qualità che io rivestiva di Commissario straordinario del Re a Venezia, mi associo alla proposta fatta dall'onorevole mio collega ed amico Senatore Imperiali.

Presidente. Interpellego il Senato se intende di approvare la proposta del Senatore Imperiali, cui si associa il Senatore Cibrario.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato)

Allora farò immediatamente l'estrazione di 10 Senatori i quali comporranno la Deputazione per assistere a questa inaugurazione. Dico 10, perchè credo, che

questo sia il numero che è stato adottato dall'altra Camera.

Senatore Roncalli Frano. Crederei, che per evitare che si rinnovasse la disgustosa circostanza di ieri, di non essere più in numero, si procedesse prima all'esaurimento della legge che stiamo discutendo, e quindi alla estrazione dei membri che debbono comporre la Deputazione, la quale può essere fatta, ancorchè il Senato non sia in numero.

Presidente. Mi pare che quando si è incominciato un incidente sia di regola esaurirlo.

(Il presidente procede all'estrazione di dieci Senatori che risultano i seguenti: Audiffredi, Chiesi, Moris, Scacchi, Orso Serra, Coccapani, Riberi, Gallina, Musio e De Gasparis).

Essi fanno parte della Deputazione, incaricata di assistere all'inaugurazione del monumento Manin, secondo la proposta dell'onorevole Senatore Imperiali.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL MENTOVATO PROGETTO.

Presidente. Ora continuemmo la discussione del progetto.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza. Io propongo che tra il primo e il secondo alinea di questo articolo, del quale non ho creduto conveniente interrompere la votazione, sia aggiunto il seguente emendamento:

« Per primo o primi chiamati si intendono quelli che sarebbero chiamati al feudo se la morte dell'attuale possessore avvenisse nell'istante stesso dell'attivazione della legge ».

Dal complesso della legge si vede che il primo o i primi chiamati, di cui si parla in questo articolo, non sono i chiamati veri dalla legge feudale, i quali non si possono verificare se non all'istante della morte dell'attuale feudatario. Non trovo però in tutta la legge che i chiamati creati da questa legge per supposizione, i quali possono essere diversi dai chiamati dalla legge feudale, siano abbastanza chiaramente definiti. Bisogna dedurli per induzione, o per argomentazioni di probabilità.

Si vedono esclusi dai chiamati i non nati e i non concepiti e da ciò si argomenta per induzione che per chiamati si intendano quelli che lo sarebbero se l'attuale feudatario morisse quando si pubblica questa legge; perchè non ci sarebbe ragione per escludere i non nati e non concepiti all'epoca dell'attivazione della legge, quando dovesse restare in incerto a chi spetti il terzo attribuito ai chiamati fluo alla morte dell'attual possessore.

Si legge nell'art. 3 che i primi chiamati possono dimandare la divisione dei feudi, e per argomento di probabilità si dice che devono dunque i chiamati essere accertati durante la vita dell'attual feudatario, perchè

SENATO DEL REGNO —, SESSIONE DEL 1861.

senza essere accortati non possono né agire, né chiedere divisione.

Ma anche questo argomento non è abbastanza chiaro. In primo luogo, quando all'esclusione dei nati e concepiti non si può da essa abbastanza chiaramente dedurre che i veri chiamati dalla legge feudale, i quali riuniscono anche il requisito voluto da questa legge di esser nati, cioè di concepiti all'epoca della di lei pubblicazione, debbano essere danneggiati e cedere il passo a persone che se morisse oggi il feudatario, sarebbero benal chiamate, ma che quando si verificherebbe davvero la morte del feudatario, e poes sola in cui la legge feudale chiamava, e succedergli, forse non sarebbero chiamate per aver cessato di vivere prima del feudatario stesso.

L'esclusione esplicita di, alcuni dei chiamati dalla legge feudale, non solo non esclude, ma conferma la non esclusione degli altri chiamati dalla legge stessa.

Quanto al diritto di divisione attribuito ai chiamati, siccome il diritto di divisione può essere esercitato anche dal curatore di questi beni nel tempo che passa tra la pubblicazione di questa legge e l'accertamento del vero padrone dei medesimi, mi pare che lasci la questione ancor dubbia, e credo che quando si trovasse a fronte i veri chiamati dalla legge feudale, nati o concepiti all'epoca della pubblicazione di questa legge, e i chiamati supposti e dedotti per probabilità e induzione dal complesso di questa legge, si correrebbe pericolo di vedere od attribuire la proprietà ai chiamati vivi dalla legge feudale, perché il giudice durerà fatica a compiere di proprio arbitrio lo spazio che divide le induzioni e le probabilità dalla certezza, ed esiterà prima di dar vita ad un nuovo genere di chiamati che nient'ha legge ha esplicitamente destinati a donno dei chiamati dalla legge feudale, che quella legge chiaramente definisce e per i quali certamente militano maggiori apparenze di diritti o di giustizia, se non di pubblico interesse.

È per togliere il dubbio che debba rimanere in sospeso la proprietà di questi beni fino all'epoca della morte dell'attuale possessore del feudo, che propongo un emendamento col quale dando una definizione chiara e che non lasci dubbio sull'intenzione della legge attuale, si troncherà la possibilità di litigi che sono sempre spiacevoli e cagione di inutili spese.

Presidente. Leggo il testo dell'aggiunta del Senatore Plezza, che egli si propone di frapporre tra la prima parte, e l'alinia dell'art. 2.

Essa è così redatta:

« Per primo o primi chiamati si intendono quelli che sarebbero chiamati al feudo, se la morte dell'attuale possessore avvenisse nell'istante stesso dell'approvazione della legge ».

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(Apoggiata).

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro di Grazia e Giustizia. Osservo all'onorevole Senator Plezza paremi ben chiaro il concetto della legge, onde non può sorgere il dubbio a cui accennavo.

Che cosa fa la presente legge all'art. 1º? dichiara: « Sono aboliti dal giorno della pubblicazione della presente legge tutti i vincoli feudali; e quindi la libertà dei beni ».

Che cosa avviene di questi beni? quando sarà perfezionata della legge tale fatto consumato? Sono questi beni sostituiti a libertà; la legge provvede sulle sorti di essi e dice: « La piena proprietà dei due terzi si consolida negli attuali investiti; e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo o primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge ».

Or dunque, si sa chi è il nato od il concepito al tempo della presente legge. Quindi non si ha da aspettare un tempo futuro, non si ha da portare lo sguardo, od il pensiero all'epoca in cui morrà il possessore attuale; questo diventa oggi stesso fatto compiuto. Dunque oggi stesso abbiamo di presenza il possessore del feudo, ed abbiamo il nato o concepito, il quale è il chiamato a succedergli. Ond'è che se questo nato o concepito muoia poi o muoia prima dell'attuale possessore ciò non importa; egli ha già acquisito il diritto per sé stesso, che il giorno in cui la legge entrava in vigore era nato, concepito, chiamato; quindi pare a me che la legge è troppo chiara, perché vi si aggiunga la destinazione dall'onorevole Senator proposta.

Senatore Plezza. Io prego l'onorevole sig. Ministro di considerare che all'epoca della pubblicazione della legge, non esiste nessun chiamato al feudo, nessuno può asserire di esserlo il primo chiamato, perchè quello che oggi rappresenterebbe il primo chiamato può morire prima dell'attual feudatario e non essere mai stato chiamato.

Fino a che il feudatario vive, non esistono chiamati, quelli che potranno diventarlo possono essere molti, coloro che lo sarebbe oggi può scomparire e lasciare il posto ad un altro.

Questa legge intende di creare un nuovo ordine di chiamati, diversi da quelli della legge feudale e considerare come chiamati quelli che sarebbero chiamati, se alla pubblicazione di essa morisse il feudatario; è per exprimere chiaro il concetto di questa legge, che io propongo di dare una definizione chiara ed esplicita di questo nuovo ordine di chiamati creati dalla legge attuale.

Presidente. Ha la parola il Senator Vigliani.

Senatore Vigliani. L'ufficio centrale non crede di potere accostarsi all'emendamento proposto dall'onorevole Senator Plezza, poichè gli sembra che la locuzione dello articolo, quale è stata proposta dal Ministero, si presenti abbastanza chiara e precisa, senza che occorra d'introdurvi la spiegazione che vi vorrebbe aggiungere il proponente. Esso sembra preoccuparsi piuttosto del

TORNATA DEL 21 MARZO 1861.

successore all'attuale investito del feudo, che dei primi chiamati al tempo della emanazione della legge.

Ora un successore, è vero, non può esistere che alla morte dell'attuale possessore; ma la legge non ha dovuto occuparsi e non si occupa se non di chi avrà la qualità di primo chiamato all'epoca della sua pubblicazione; alle persone date o concepita che hanno tale qualità di primi chiamati, riserva la porzione dei beni feudali, che l'art. 2 accenna.

Quindi non sarebbe conforme al vero spirito di questo articolo il preoccuparsi della successione, anziché della vocazione del feudo.

Credo poi opportuno di aggiungere un'altra considerazione, ed è che la stessa locuzione, che ora si vorrebbe chiarire, è già stata adoperata in altre leggi analoghe, quali sono quelli di abolizione dei vincoli fiduciari e feudali e siccome non ha mai dato luogo a dubbio alcuno nel passato, così dobbiamo credere che non sarà per ingenerare inconvenienti nell'applicazione di questa legge.

Senatore Plezza. Io non insisterò; dico solo che non ammetto la distinzione tra chiamati e successori, poiché sono sinonimi. Non esistono chiamati prima della morte del feudatario, come non esistono di lui successori.

Presidente. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Plezza. Chi intende approvarla si alzi.

Chi intende approvarla si alzi. (Non è approvata).

Darò lettura dell'art. 3.

« Art. 3. La divisione dei beni potrà esser promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati. »

Lo metto ai voti: chi lo approva sorga. (Approvato).

« Art. 4. Non essendovi al giorno d'lla pubblicazione della presente legge alcun successibile al feudo, né nato, né concepito, la porzione riservata ai primi chiamati si devolverà alle Piazze dello Stato. »

Però le Finanze più non potranno dopo la pubblicazione di questa legge promuovere contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi e degli usi feudali. »

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Porro. Desidero proporre un emendamento in forza del quale rimarrebbe soppresso il primo alinea del paragrafo 4, mantenendosi però in vigore l'alinea secondo introdotto dall'ufficio centrale, con una semplice modificazione, levando la parola però che serve a leggerla col primo alinea.

Presidente. Proponendo il Senatore Porro la soppressione della parte prima dell'articolo quarto, io porrò ai voti la parte prima del detto articolo e quelli che intendono di approvare la proposta soppressione, voteranno contro la medesima.

Senatore Porro. Desidero di dire i motivi che mi indussero alla fatta proposta.

Presidente. Allora continui.

Senatore Porro. La prima parte dell'art. 4 fa riserva di una terza parte di beni a favore dello Stato; qualora non si verifichi il caso di un successibile nato al feudo al giorno della pubblicazione della legge.

Questa riserva a favore dello Stato si inserisce quindi a modo d'appendice al diritto che fu conferito al chiamato nato, diritto che vedea con molti argomenti giustificato nelle relazioni del Ministro e dell'Ufficio centrale.

Ma possiamo noi dire che tante il diritti dello Stato, quanto il diritto del chiamato provengono dall'identico Ufficio giuridico? Possiamo noi dire che lo Stato possa valutare, di succedere ai beni feudali quale ultimo chiamato, soltanto il quale aspetta viene introdotto nel progetto di legge? Questo avviene abbi in ostacolo ogni legge. Il chiamato ha diritto all'investimento per titolo di successione feudale e lo Stato invoca da il suo diritto non dall'ordine della sofeudazione, ma dal diritto assoluto di reversibilità. Lo Stato non preteada il solo utile dominio del feudo, ma concede l'utile col diritto dominio. Ora nelle relazioni sia del Ministro, sia dell'Ufficio centrale furono esposti i motivi per cui nel progetto di legge si credeva di abbandonare qualunque diritto di compenso per titolo di reversibilità, e questi motivi non contemplavano soltanto riguardi di convenienza, riguardi di equità, ma riguardi altresì di assoluto diritto e di giustizia.

Infallì nella relazione del Ministro, toccondosi sulla natura diversa dei feudi, accennavaasi ai rapporti che vi ponno essere tra lo Stato ed il feudatario circa i feudi emptizi e oblati, che costituiscono il maggior numero dei feudi Lombardi.

Si considerava che la natura di quegli feudi imponeva al Governo dei doveri che lo Stato attualmente non corrisponde, non soddisfa, e quindi non era conveniente che lo Stato si riserbasse ansi beni, che in origine non furono mai beni dello Stato, diritto alcuno di reversibilità.

Ora io non so comprendere, come si possa adottare la misura dell'abbandono della reversibilità in genere, quando l'eventualità di questa reversibilità è lontana, e mantenere invece nei casi in cui questa eventualità è prossima.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Senatore Porro. D'altronde ravviso una precisa identicità colle circostanze a cui si deve applicare il disposto di una legge di recente progettata pei maggioraschi e poi fidicommissari. In quella legge appunto si fece la distinzione tra i maggioraschi ed i fidicommissari che erano costituiti con beni appartenenti allo Stato e quelli che erano costituiti da beni di privata proprietà e nel caso di scioglimento, fu proposto che vi fosse una riserva a favore dello Stato, esclusivamente per i maggioraschi e fidicommissari della prima categoria.

Questa tesi fu discussa a lungo negli Uffizi; uno dei quali fu contrario alle pretese dello Stato. Nell'Ufficio centrale, però, a maggioranza d'un voto, prevalse la

opinione la sfiducia della pretese dell' Stato. Quel' opinione pone risultato della relazione dell' Ufficio centrale, si appoggia a due motivi: il uno di economia convenienza fondato sull' attuale necessità inversa il pubblico erario; il secondo è diverso.

Io non distinguo questa idea di opportunità economica perché credo che dove stanno di meno titoli di giustizia, non si debba introdurre quest'idea di convenienza economica.

gli stessi motivi dati nella dichiarazione, che dà il momento in cui sono oggi costituiti al feudo, non ne ha più perturbata la riposta legge di somma devoluzione al chiamato; questo punto però mi sembra che al parer nostro deve basarsi che la sostanza di concessione al feudo nel caso nostro si fonda unicamente sopra un'ipotesi legale che noi siamo costretti a fare per sciogliere in modo deciso quelle leggi vincolanti; ipotesi che può riferirsi in determinazioni dei fatti successivi. Ma non oltre però dovendovantati titoli per respingere come meno quella la revocabilità, ove vi fosse in agiato disconforto dell' ultimo investito, questa potrebbe elevare giusta la gara di ciascun stato spogliato, ancora intanto che «Quanta sono le ragioni di diritto e di equità che hanno esistuto nell' appoggio del mio assunto?»

Non dovrà poi incerto che a mio avviso, questi motivi vagliosa essere appoggiati da tutti quei riguardi di opportunità che debbono per noi confermare alla legge attuale il suo vero e solenne carattere di una legge politica in generale, e come tali, non come legge di famiglia. La seguente è cioè lo studio la proposta che venga soppresso il primo articolo dell'art. 4, e che sia ridotto il secondo articolo alle seguenti disposizioni proposte dall' Ufficio centrale, cioè:

Le Piu nobili non potranno dopo la pubblicazione di questa legge preoccuparsi contro i possessori dei beni feudali alcuna istanza di caducità in virtù delle leggi degli usi feudali.

Senatore Vigliani, Relatore. L' ufficio centrale ha esaminato con molta attenzione il punto trattato dall'onorevole Senator Porro, su ciò che la generosità già grande, usata dal Governo in questa legge dovesse essere spinta al segno di abbandonare anche il diritto di reversibilità allorché lo Stato non si trova in presenza di nessun chiamato al feudo. Egli è sembrato al nostro ufficio che questo abbandono non sarebbe più una generosità, ma una specie di prodigalità; anche lo Stato ha dovere di osservare ciò che Cicerone nei suoi Uffizi raccomanda a tutti, la moderazione nelle largizioni.

Se è avvio il pensiero del Governo di abbandonare la reversibilità dei beni volta che si presenta alcuno che chieda per il suo feudo; esso però vuol essere fatto tenuto nei limiti del progetto.

Nessuno degli altri governi che si sono occupati dello svincolamento dei feudi in Lombardia, concepì un progetto nel quale si dimostrasse da parte dello Stato una larghezza, che maggiore a quella che informa il progetto attuale.

Tutti gli anteriori progetti tenevano più o meno conto del diritto di reversione allo Stato, ed imponevano per lo meno un canoncino come premio dell' affrancamento in tutti i casi indistintamente, in contemplazione di quel diritto.

Il progetto di cui noi ci occupiamo, priva interamente il feudo del diritto, che è incontestabile, di reversibilità, ogni volta che si trova in presenza di un chiamato ancorché sia lostanissimo dal primo investito; ma quando avvenga che siano estinti interamente i chiamati, perché mai si presenterà che il pubblico erario sia privato di una parte soltanto di quella sostanza che tutta ad esse sarebbe devoluta? Non esiste nessun interesse, non avrà nessuna ragione avanti cui il fisco si debba in questo caso ritirare.

Ma l'onorevole Senator Porro, non ha creduto di vedere differenza tra il caso in cui si sono chiamati, e quello in cui non ve ne esistano. Per verità mi pare assai chiaro, che si traccino due differenze capitali.

L' una di ragione privata consiste in ciò, che quando esiste un chiamato ci troviamo in presenza di una persona che merita un particolare riguardo, siccome quella che era compresa nella vocazione feudale.

L' altra ragione è d'interesse pubblico, e riguarda lo svincolamento dei beni che sarebbe ritardato, ove pendesse il diritto di reversibilità dello Stato fino alla morte dell' investito; né questo potrebbe essere astretto a soffrire immediatamente la detrazione della parte devoluta all' erario, senza sotoporlo a un' ingiusta diminuzione dei diritti che gli spettano per tutta la sua vita.

Veniva infine ricordando l' onorevole Senator Porro, l' esempio di un progetto di legge stato recentemente presentato al Parlamento dal medesimo Ministro della giustizia, che riguarda l' abolizione dei maggioraschi e fiduciari, ancora esistenti in alcune province italiane.

Int' si è fatta una distinzione, quanto ai maggioraschi tra quelli che sono stati costituiti con beni del Demanio, e quelli che lo furono con beni di famiglia.

Quanto ai primi, si propone in quel progetto la riserva della reversibilità di una parte della dotazione a favore dell' erario in mancanza del chiamato; non così nei secondi. Vorrebbe il Senator Porro che la stessa distinzione si applicasse ai feudi lombardi eccettuando di ogni reversibilità i feudi oblati od empliati, siccome quelli che derivarono da beni domestici.

Ma noi facciamo osservare che quei maggioraschi, di cui parla l' accennato progetto di legge, furono, come il Senato non ignora, costituiti in tempi molto a noi prossimi, sicché riesce facilissimo il determinare i begli che moveran dal Demanio, e che farono convertiti nella loro dotazione.

La cosa corre ben diversa quanto agli antichi feudi di Lombardia; se noi entriamo a cercare la qualità originaria del feudo, e la provenienza dei beni che li costituiscono, ci ingoliamo in un mare di difficoltà e di incertezze, donde non troveremo il modo di afferrare il porto.

Per questo motivo non converrebbe adottare la distinzione che si propone, tra i feudi traditi, gli oblati e gli emptizii; non sarebbe difficile, ma in non pochi casi per mancanza dei documenti distrutti dal tempo, sarebbe del tutto impossibile il determinare la qualità dei singoli feudi.

In presenza di questo stato di cose, ora indispensabile o prudente, lo stabilire una sola regola generale che tutti i feudi comprendesse. Questa regola, rispettando largamente la vocazione di tutti i chiamati magistri, ferma l'adagio: *fiscus post omnes*, riservando allo Stato una porzione soltanto di un provento che non gli potrebbe da nessuno essere contestato.

Non ci possiamo dissimilare, signori, che lo Stato è pur troppo un gran mendico; non gli togliamo adunque quel tenue obolo che questa legge gli riserva dalla distruzione dei feudi.

Senatore Giulini, io non mi faccio a contestare i diritti del fisco: io li riconosco, e angusto che il fisco ha un diritto sui feudi traditi ed emptizii, probabilmente acquistati senza pieno possesso; si potrebbe contendere per gli oblati; ad ogni modo, siccome non erano biane questi ultimi in grandissimo numero, genericamente riconosce le ragioni della finanza. Non nego punto che il Governo avrebbe potuto mettere una tassa sullo svincolo. Ma una ragione eminentissima di politica lo determinò ad abbandonare tale idea, solo riservando la devoluzione in questo caso speciale. Per me preferirei che l'abbandonasse completamente; perché darebbe così alla legge un'impronta interamente politica, senza carattere di legge economica. Degli esempi analoghi ve ne hanno vari. Vi erano in moltissimi paesi delle regalle, e ve ne erano anche in Lombardia le quali erano state concesse ai feudatari; furono avocate allo Stato: ma di esse alcune il Governo non volle più esercitarle; queste furono abolite completamente ed il fisco rinunciò ad ogni diritto e non si fece rimborsare da nessuno, considerando come compenso all'erario l'utile pubblico, sebbene il vantaggio fosse di date località.

Anche in questo caso si potrebbe considerare che la ragione eminente di svincolare i beni si è l'unico motivo che lo muove a fare la legge, anziché quello di cavarne un qualche lucro diretto. Il vantaggio che non può venire all'erario, lo dissi già altra volta, credo che consista precipuamente nel miglioramento dell'economia generale dello Stato, e nello svincolo dei beni che produce all'erario un largo profitto sulle tasse d'insinuazione, che si moltiplicano grandemente per le traslazioni più frequenti sopra beni lungamente vincolati, che non sopra altri di antico allodio.

Questi sono i motivi che m'indurrebbero a persistere nella mia opinione, ma ve ne sono altri ancora. Io credo che l'intervento del fisco in questa questione sia una grande difficoltà. In una liquidazione, la quale riconosco che deve essere complicata, il fisco porta in simili affari un carattere di grandissimo rigore; ciò è nella sua natura; difficilmente esso transige. Io, come

già dissi, ho veduto molte cause feudali, le quali furono sempre impedito di venire a compimento per la inflessibilità del fisco. Quindi ne verrà che la liquidazione del patrimonio feudale sarà più difficile.

Faccia poi osservare che il fisco più riserva il diritto sopra un piccolo numero di devoluzioni, e così complicherà alcune questioni e la renderà quasi insolubile. E tutto ciò per finire ad avere uno scarso numero di devoluzioni, perché restando quei feudatari che non hanno ora alcun successore sono pochissimi, e il ricavo d'un terzo di quei feudi riusecrà a piccolo valorem.

Per me avrei voluto sapere le cause all'estremo punto.

Ho considerato che l'ufficio centrale di 6 mesi avrebbe una via più avanzata, perché intende le vicende interiore delle ragioni; soprattutto feudali che avrebbero potuto verificarsi in adattato a favore del fisco, qualora la causa non siano ancora iniziata o persistendo utile.

Io procedendo oltre avrei voluto che il fisco rinunciasse anche alle cause già indicate, perché mi rende realmente più disturbo che profittasse non solo un terzo.

Per esempio, io quella colla di devoluzione fondata su cui accennava ieri il Senatore Martinengo, di un feudo il quale è stato venduto sconsigliabilmente, e che è posseduto da 150 persone, tutta quella insolita quantità, è cosa diffidissima dall'intervento del fisco. Se il fisco si ritirasse, sarebbero facili le composizioni, e tutto anderebbe a luogo agevolmente.

Ma su di ciò non insisto: rispetto i fatti compiuti ed anche le ragioni che può avere il fisco e per le quali ha vinto la causa: solo vorrei che non promuovesse nuove complicazioni, e per ciò appoggio la proposta dell'onorevole Senatore Porro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Perchè una legge sia giusta conviene che ella sia conforme in ogni sua parte a quel determinato criterio che l'informa. Noi parliamo dal principio di assegnare, risolti i feudi, i beni in relazione ai diritti.

Quindi bene opportunamente l'onorevole Senatore Ponza Di San Martino ieri l'altro osservava, come, per essere giusti, anche alle Finanze dovrebbero attribuire un compenso per la rinuncia alla reversibilità.

Or bene adunque per seguitare cotoesto principio, ragion vuole, che dove il feudo cessa, e non vi abbiano né nati, né concepiti al tempo in cui la legge avrà effetto, questo terzo si devolva alle finanze in via di reversibilità, come se le finanze medesime fossero, diremo, un successore chiamato.

Per non dare alle Finanze codesto diritto di reversibilità nella specie concreta, è necessario di fare un dono, ed un dono effatto gratuito, un dono per nulla giustificato.

Accennava l'onorevole Senatore Porro che non sia il caso di attribuire alle Finanze questo diritto, quasi fossero un successore chiamato, in quanto che veramente la natura del loro diritto sia diversa assai da quella del successore chiamato.

